



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
Ufficio X – Bergamo

Decreto n.255 del 28 Dicembre 2012

IL DIRIGENTE

- VISTO l'art. 3 del D.P.R. 395/88;
- VISTO il D.L.vo 30/03/2001, n. 165 e successive modificazioni e integrazioni;
- VISTO il D.P.R. 275 dell'8 marzo 1999, recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
- VISTA la C.M. n°319 del 24/10/91 che detta le istruzioni operative per la fruizione dei permessi;
- VISTO l'art. 146, comma 1, lettera g del CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO del personale del comparto scuola, sottoscritto in data 29 novembre 2007;
- VISTA la C.M. n. 130 del 21 aprile 2000;
- VISTO il CONTRATTO INTEGRATIVO REGIONALE (C.I.R.) sottoscritto il 15.11.2011 sui criteri per la fruizione dei permessi per il diritto allo studio;
- VISTA l'INTEGRAZIONE al CONTRATTO INTEGRATIVO REGIONALE 2011 (C.I.R.) del 06.12.2012;
- VISTE le domande inviate dal personale docente, educativo ed ATA in servizio nelle scuole ed istituti di ogni ordine e grado della provincia nel corrente anno scolastico 2012/13;
- CONSIDERATA la natura dei corsi la cui frequenza può dar titolo a permessi di studio indicati nell'art. 4, comma 4, del C.I.R./2011 secondo l'ordine di priorità di cui all'art. 7, comma 1;
- CONSIDERATO che il D.P.R. 395/88 prevede di consentire l'utilizzo dei permessi per il diritto allo studio entro il 3% delle unità complessive in servizio nell'anno scolastico 2012/13 così come determinato dal Decreto di questo Ufficio n. 192 del 24 ottobre 2012;



CONSIDERATO altresì, che il numero delle richieste che presentano i requisiti richiesti (al netto delle domande di cui al successivo art. 2) non supera il contingente provinciale così come determinato dal richiamato Decreto di questo Ufficio n. 192 del 24 ottobre 2012;

DECRETA

Art. 1 Sono pubblicati all'albo e sul sito web di questo Ufficio gli elenchi degli aventi titolo a usufruire dei permessi per il diritto allo studio nell'anno solare 2013, compilati in base ai criteri indicati dal C.I.R. del 15.11.2011 e dall' INTEGRAZIONE al C.I.R./2011 del 06.dicembre 2013,(ALLEGATO 1).

È altresì pubblicato l'elenco del personale escluso per mancanza dei requisiti (ALLEGATO 2).

Art. 2 A norma di quanto previsto dall'art. 7, comma. 5, del C.I.R./2011, le domande del personale che chiede il rinnovo dei permessi oltre la durata legale del corso, ma comunque entro il limite di un ulteriore periodo di pari durata, sono provvisoriamente accantonate (ALLEGATO 3).

Prima di concedere il diritto alla fruizione dei permessi a questa tipologia di personale, sarà necessario procedere a tutte le operazioni di compensazione provinciale e interprovinciale per qualsiasi tipologia di corso e di personale.

Sono altresì accantonate le richieste, già pervenute, del personale che prevede l'iscrizione, ai Tirocini Formativi Attivi previsti dal D.M. 10 settembre 2010 n. 249 senza averne completato le procedure di iscrizione effettiva e ai corsi di Formazione per il conseguimento della Specializzazione per le attività di Sostegno, riservati ai docenti in esubero, previsti dal D.D. n.7 del 16 aprile 2012, ma non ancora avviati, come previsto dall'Integrazione al C.I.R. 2011, Prot. 15048 del 06.12.2012 (ALLEGATO 4).

Art. 3 La fruizione dei permessi, a richiesta degli interessati, può essere articolata come indicato dal citato art. 9 del C.I.R./2011. Gli stessi dovranno provvedere a comunicare al proprio Dirigente Scolastico il piano annuale di fruizione dei permessi in funzione del calendario degli impegni previsti, al fine di consentire una efficace organizzazione dell'istituzione scolastica.

Art. 4 La concessione di tali permessi è subordinata all'accertamento, da parte dei dirigenti scolastici, dell'effettiva attivazione del corso dichiarato nella domanda dagli interessati.

Art. 5 La certificazione relativa alla frequenza dei corsi e al sostenimento degli esami, come previsto dall'art. 10 del C.I.R./2011, è obbligatoria e va presentata al Dirigente Scolastico della sede di servizio entro 30 giorni dalla fruizione del permesso; la mancata produzione di certificazione nei tempi prescritti comporterà la trasformazione del permesso già fruito in aspettativa senza assegni, con relativo recupero delle somme corrisposte.

Art. 6 Entro 5 giorni dalla pubblicazione delle graduatorie gli interessati potranno presentare reclamo. Entro i termini di legge sono altresì ammessi ricorsi al Giudice Ordinario in funzione di Giudice del Lavoro ovvero, se ritenuto opportuno, potrà essere esperito il tentativo di



conciliazione ex art. 410 c.c. così come rivisitato e riformulato dall'art.31 della legge n.183/2010.

Il dirigente
Patrizia Graziani



USR Lombardia – Ufficio X –Ambito territoriale di Bergamo - via Pradello, 12 – 24121 Bergamo
Tel. +39 035 284111 – E-mail: usp.bg@istruzione.it